Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 15 giugno 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

Regione Trentino-Alto Adige

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 165 DEL 15 GIUGNO 1978:

Supplemento n. 1:

LEGGE 22 maggio 1978, n. **277**.

Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e, rispettivamente, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco, dall'altro, nonchè degli accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunità ed i suddetti Stati africani, firmati a Tunisi, ad Algeri ed a Rabat rispettivamente il 25, 26 e 27 aprile 1976.

Supplemento n. 2:

LEGGE 22 maggio 1978, n. **278**.

Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e, rispettivamente, l'Egitto, la Giordania, la Siria ed il Libano, dall'altro, nonchè degli accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunità ed i suddetti Stati del Mashrek, firmati a Bruxelles il 18 gennaio e il 3 maggio 1977.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1977, n. **1200**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Vito Fazio-Allmayer», in Palermo.

N. 1200. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione «Vito Fazio-Allmayer», in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1978
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **274**.

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del «Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari», in Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico «Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari» di Genova non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Il « Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari » di Genova è soppresso.

Art. 2.

Le funzioni e la gestione del Fondo sono devolute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. 275.

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della « Fondazione Acropoli alpina ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Fondazione Acropoli alpina » non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Fondazione Acropoli alpina » è soppresso.

Le funzioni ed il patrimonio sono devoluti al Ministero della difesa-Esercito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1978, n. 276.

Autorizzazione alla Unione italiana lotta alla distrofia muscolare - UILDM, in Padova, ad acquistare un immobile.

N. 276. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Unione italiana lotta alla distrofia muscolare - UILDM, in Padova, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 13.000.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Venezia, un immobile sito in Venezia-Marghera, identificato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 7434, foglio I, mappale 1207, via Scarsellini, p.t. 1° - 2.c.5ª - cat. B/4 - cl. unica - R.C.L. 1488, descritto nell'atto di compravendita a rogito notaio Polizzi n. di repertorio 21821 del 9 aprile 1975.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1978
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1978.

Sostituzione del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Toscana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Toscana »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Mario Romano, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente, promosso prefetto e destinato ad altra sede;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la suddetta regione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Angelo Finocchiaro è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Toscana » in sostituzione del dott. Mario Romano, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1978
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 329

(4272)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1978.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Basilicata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1976, con il quale il dott. Danilo Delfini veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Basilicata »;

Vista la nota n. 57 del 20 aprile 1978, con la quale il presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il consigliere della Corte dei conti dott. Danilo Delfini con il pari grado dott. Arcangelo Giuffrida;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Arcangelo Giuffrida, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Basilicata », in sostituzione del dott. Danilo Delfini.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1978
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 378

(4669)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Modificazione al decreto ministeriale 15 giugno 1971, concernente la produzione e la vendita degli alimenti surgelati, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, recante norme sulla vendita al pubblico degli alimenti surgelati;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1971 recante norme sui controlli alla produzione e alla vendita per il consumo degli alimenti surgelati e modalità da osservare per il loro confezionamento e per l'etichettatura, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale in premessa è così modificato:

Per i prodotti della pesca le operazioni preliminari possono essere effettuate, alle condizioni previste dal primo comma, a bordo della nave fino al 31 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro della sanità
ANSELMI

(4826)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1978.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi e Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana Smeriglio S.I.S. S.p.a., stabilimento di Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Necchi e Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana Smeriglio S.I.S. S.p.a., stabilimento di Pavia, con effetto dal 1° gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1975, 19 novembre 1975, 4 maggio 1976 e 5 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi e Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana Smeriglio S.I.S. S.p.a., stabilimento di Pavia, è prolungata a ventisette mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(4780)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio di Besozzo, in Milano, stabilimento in Besozzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta Cotonificio di Besozzo, con sede a Milano e stabilimento a Besozzo (Varese), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio di Besozzo, con sede a Milano e stabilimento a Besozzo (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 giugno 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(4784)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Genova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1976, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Genova;
Vista la nota n. 2007 dell'8 marzo 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Genova fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della CISL, sig. Bruno Pavan, dimissionario, con il sig. Claudio Mazza;

Decreta:

Il sig. Claudio Mazza è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Genova, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del sig. Bruno Pavan, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4755)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cederna, in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio Cederna, con sede in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza (Milano), con effetto dal 14 luglio 1975;
Visti i decreti ministeriali 15 settembre 1976, 11 febbraio 1977 e 21 settembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cederna, con sede in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza (Milano), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(4732)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1978.

Modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 40 e seguenti del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi, nonché gli articoli 87 e seguenti del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, contenente il regolamento per l'esecuzione del predetto regio decreto-legge;

Visto l'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, con il quale sono stati approvati i « Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico »;

Vista la prima direttiva della commissione (CEE) del 1° marzo 1976 (76/371/CEE) pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E. n. L 102 del 15 aprile 1976;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le norme nazionali a quelle della predetta direttiva comunitaria;

Considerato che la commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti agrari ed alle sostanze di uso agrario, di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 30 luglio 1966 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le « Modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali » descritte nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

E' abrogata la parte relativa al prelevamento del campione, comprensiva dei numeri 1 e 2, descritta nei metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico approvati con decreto ministeriale 9 novembre 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1978

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro della sanità*
RUSSO

ALLEGATO

MODALITA' DI PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER GLI ANIMALI.

1. *Scopo e campo d'applicazione.*

I campioni destinati ai controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, al fine di accertarne la qualità e la composizione, vengono prelevati in conformità delle modalità sotto indicate. Essi sono da considerarsi rappresentativi delle partite.

2. *Agenti prelevatori autorizzati.*

I campioni vengono prelevati dal personale a ciò abilitato a norma della vigente legislazione.

3. *Definizioni.*

Partita da campionare: quantità di prodotto costituente una unità e avente caratteristiche presunte uniformi.

Campione elementare: quantità prelevata da un punto della partita.

Campione globale: insieme di campioni elementari prelevati da una stessa partita.

Campione ridotto: parte rappresentativa del campione globale, ottenuta mediante riduzione di quest'ultimo.

Campione finale: parte del campione ridotto o del campione globale omogeneizzato.

4. *Strumenti.*

4.1. Gli strumenti necessari per il prelevamento devono essere costruiti con materiali che non contaminino i prodotti da campionare.

4.2. Strumenti raccomandati per il campionamento degli alimenti solidi.

4.2.1. Campionamento manuale.

4.2.1.1. Pala a fondo piatto e a bordi laterali verticali.

4.2.1.2. Sonda a lungo setto o a partizioni. Le dimensioni della sonda devono essere adeguate alle caratteristiche della partita (profondità del recipiente, misure del sacco, ecc.) e alla dimensione delle particelle costituenti l'alimento (vedere descrizione della sonda).

4.2.2. Campionamento meccanico.
Dispositivi meccanici possono essere utilizzati per il campionamento di alimenti in flusso.

4.2.3. Divisore.
Per i prelevamenti elementari nonché per la preparazione dei campioni ridotti e dei campioni finali possono essere utilizzati strumenti per dividere i campioni in parti approssimativamente uguali.

5. *Requisiti quantitativi.*

5.A. Per il controllo delle sostanze o dei prodotti ripartiti in modo uniforme nell'alimento.

5.A.1. Partita da campionare.
La dimensione della partita deve essere tale da consentire il prelievo di campioni in ogni sua parte.

5.A.2. Campioni elementari.

5.A.2.1. Alimenti alla rinfusa	Numero minimo dei campioni elementari:
5.A.2.1.1. Partite di peso non superiore a 2,5 tonnellate	7
5.A.2.1.2. Partite di peso superiore a 2,5 tonnellate	Radice quadrata di 20 volte il numero di tonnellate costituenti la partita da campionare (*a*), con un massimo di 40 campioni elementari
5.A.2.2. Alimenti in confezioni	Numero minimo di confezioni da campionare (*b*):
5.A.2.2.1. Confezioni di contenuto superiore a 1 chilogrammo	
5.A.2.2.1.1. Partite da 1 a 4 confezioni	Tutte le confezioni
5.A.2.2.1.2. Partite da 5 e 16 confezioni	4

5.A.2.2.1.3. Partite di oltre 16 confezioni	Radice quadrata del numero di confezioni costituenti la partita da campionare (*a*), con un massimo di 20 confezioni
5.A.2.2.2. Confezioni di contenuto non superiore a 1 chilogrammo	4
5.A.2.3. Alimenti liquidi o semiliquidi	Numero minimo di recipienti da campionare (*b*):
5.A.2.3.1. Recipienti di contenuto superiore a 1 litro	
5.A.2.3.1.1. Partite da 1 a 4 recipienti	Tutti i recipienti
5.A.2.3.1.2. Partite da 5 a 16 recipienti	4
5.A.2.3.1.3. Partite di oltre 16 recipienti	Radice quadrata del numero dei recipienti costituenti la partita da campionare (*a*), con un massimo di 20 recipienti
5.A.2.3.2. Recipienti di contenuto non superiore a 1 litro	4
5.A.2.4. Alimenti minerali formellati o mattonelle di sali minerali	Numero minimo di formellati o mattonelle da campionare (*b*): un formellato o una mattonella per partita di 25 unità, con un massimo di 4 formellati o mattonelle

5.A.3. Campione globale.

E' richiesto un solo campione globale per partita. La massa totale dei campioni elementari destinati a costituire il campione globale non può essere inferiore ai seguenti quantitativi:

5.A.3.1. Alimenti alla rinfusa	4 chilogrammi
5.A.3.2. Alimenti in confezioni	
5.A.3.2.1. Confezioni di contenuto superiore a 1 chilogrammo	4 chilogrammi
5.A.3.2.2. Confezioni di contenuto non superiore a 1 chilogrammo	Peso del contenuto di 4 confezioni d'origine
5.A.3.3. Alimenti liquidi o semiliquidi	
5.A.3.3.1. Recipienti di contenuto superiore a 1 litro	4 litri
5.A.3.3.2. Recipienti di contenuto non superiore a 1 litro	Volume del contenuto di 4 recipienti d'origine
5.A.3.4. Alimenti minerali formellati e mattonelle di sali minerali	
5.A.3.4.1. di peso unitario superiore a 1 chilogrammo	4 chilogrammi
5.A.3.4.2. di peso unitario non superiore a 1 chilogrammo	Peso di 4 formellati o mattonelle d'origine

5.A.4. Campioni finali.

Dopo riduzione, se necessaria, si ottengono dal campione globale campioni finali. E' richiesta l'analisi di almeno un campione finale. La massa o il volume del campione finale, destinato all'analisi, non può essere inferiore ai seguenti quantitativi:

alimenti solidi: 500 grammi;
alimenti liquidi o semiliquidi: 500 millilitri.

5.B. Per il controllo delle sostanze o dei prodotti indesiderabili che possono essere distribuiti in modo non uniforme negli alimenti come le aflatossine, l'ergotina di segale, il ricino, la crotalaria negli alimenti semplici (*c*).

5.B.1. Partita da campionare: vedi punto 5.A.1.

5.B.2. Campioni elementari.

5.B.2.1. Alimenti alla rinfusa: vedi punto 5.A.2.1.

5.B.2.2. Alimenti in confezioni	Numero minimo di confezioni da campionare
5.B.2.2.1. Partite da 1 a 4 confezioni	Tutte le confezioni
5.B.2.2.2. Partite da 5 a 16 confezioni	4
5.B.2.2.3. Partite di oltre 16 confezioni	Radice quadrata del numero di confezioni costituenti la partita da campionare (*a*), con un massimo di 40 confezioni

5.B.3. Campioni globali.

Il numero di campioni globali varia secondo la dimensione della partita. Il numero di campioni globali per partita è indicato appresso. La massa totale dei campioni elementari destinati a costituire un campione globale non può essere inferiore a 4 chilogrammi.

5.B.3.1. Alimenti alla rinfusa.

Dimensioni della partita in tonnellate	Numero minimo di campioni globali per partita:
fino a 1	1
più di 1 e fino a 10	2
più di 10 e fino a 40	3
più di 40	4

5.B.3.2. Alimenti in confezioni.

Numero di confezioni costituenti la partita da campionare	Numero minimo di campioni globali per partita:
da 1 a 16	1
da 17 a 200	2
da 201 a 800	3
più di 800	4

5.B.4. Campioni finali.

Dopo riduzione, si ottengono da ciascun campione globale campioni finali. Per ciascun campione globale è richiesta l'analisi di almeno un campione finale. La massa del campione finale destinato all'analisi non può essere inferiore a 500 grammi.

6. *Istruzioni relative ai prelievi, alla formazione e al condizionamento dei campioni.*

6.1. Generalità.

Prelevare e formare i campioni con tutta la rapidità possibile prendendo le precauzioni necessarie per evitare qualsiasi alterazione o contaminazione del prodotto. Le superfici e i recipienti nonché gli strumenti destinati a ricevere i campioni devono essere puliti ed asciutti.

6.2. Campioni elementari.

6.2.A. Destinati al controllo delle sostanze o dei prodotti ripartiti in modo uniforme negli alimenti.

I campioni elementari sono da prelevarsi *a caso dal complesso della partita*. Le loro masse o i loro volumi devono essere approssimativamente uguali.

6.2.A.1. Alimenti alla rinfusa.

Dividere simbolicamente la partita in parti approssimativamente uguali. Scegliere a caso un numero di parti corrispondente al numero di campioni elementari di cui sub 5.A.2. e prelevare almeno un campione da ciascuna parte.

Eventualmente, procedere al campionamento al momento della messa in movimento della partita (carico o scarico).

6.2.A.2. Alimenti in confezioni.

Prelevare da tutte le confezioni da campionare secondo quanto indicato sub 5.A.2., a mezzo sonda o pala, una parte del loro contenuto. Eventualmente vuotare separatamente le confezioni.

6.2.A.3. Alimenti liquidi o semiliquidi omogenei od omogeneizzabili.

Prelevare da tutti i recipienti da campionare, secondo quanto indicato sub 5.A.2., eventualmente dopo omogeneizzazione, una parte del loro contenuto.

I campioni elementari possono eventualmente essere prelevati al momento del travaso del prodotto.

6.2.A.4. Alimenti liquidi o semiliquidi non omogeneizzabili.

Prelevare i campioni, a diversi livelli, da tutti i recipienti da campionare secondo quanto indicato sub 5.A.2.

I campioni possono essere prelevati anche al momento del travaso del prodotto, dopo eliminazione delle prime frazioni. In entrambi i casi, il volume totale dei prelievi non deve essere inferiore a 10 litri.

6.2.A.5. Alimenti minerali formellati e mattonelle di sali minerali.

Prelevare da tutti i formellati o mattonelle da campionare secondo quanto indicato sub 5.A.2., una parte di ciascuno di essi.

6.2.B. Destinati al controllo delle sostanze o dei prodotti indesiderabili che possono essere distribuiti in modo non uniforme negli alimenti, come le aflatossine, l'ergotina di segale, il ricino, la crotalaria negli alimenti semplici.

Dividere simbolicamente la partita in frazioni approssimativamente uguali il cui numero deve corrispondere a quello dei campioni globali di cui sub 5.B.3. Se tale numero è superiore a 1, ripartire il numero totale dei prelievi dei campioni elementari di cui sub 5.B.2. nelle diverse frazioni. Prelevare quindi quantità approssimativamente uguali (*d*) in modo che la massa totale dei campioni elementari concernenti ciascuna frazione non sia inferiore al quantitativo minimo di 4 chilogrammi necessario per ciascun campione globale. Non riunire i campioni elementari provenienti da frazioni diverse.

6.3. Formazione dei campioni globali.

6.3.A. Destinati al controllo delle sostanze o dei prodotti ripartiti in modo uniforme negli alimenti.

Riunire i campioni elementari per costituire un solo campione globale.

6.3.B. Destinati al controllo delle sostanze o dei prodotti indesiderabili che possono essere distribuiti in modo non uniforme negli alimenti come le aflatossine, l'ergotina di segale, il ricino, la crotalaria negli alimenti semplici.

Riunire i campioni elementari prelevati da ciascuna frazione della partita per ottenere il numero di campioni globali previsti sub 5.B.3. Aver cura di annotare la provenienza di ciascun campione globale.

6.4. Formazione dei campioni finali.

Mescolare con cura il campione globale (6.3.A.) o i campioni globali (6.3.B.) per ottenere un campione omogeneo (*e*). Se necessario ridurre il campione globale a 2 chilogrammi o a 2 litri (campione ridotto), con l'aiuto eventualmente di un divisore meccanico o con il metodo della suddivisione in quarti.

Formare, quindi, quattro campioni finali di massa o di volume approssimativamente uguale e rispondenti ai requisiti quantitativi di cui sub 5.A.4. o 5.B.4. Introdurre ciascun campione in un recipiente idoneo. Prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare qualsiasi modifica di composizione del campione o qualsiasi contaminazione o alterazione fortuita durante il trasporto o l'immagazzinaggio.

6.5. Condizionamento dei campioni finali.

Sigillare ed etichettare i recipienti o le confezioni (l'etichetta deve essere incorporata nel sigillo) in modo che non possano essere aperti senza violare il sigillo.

7. *Verbali di campionamento.*

Per ogni operazione di campionamento deve essere redatto un verbale, secondo quanto previsto dall'art. 105 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, che permetta di identificare, senza equivoci, la partita campionata.

8. *Destinazione dei campioni.*

Per ciascun campione globale trasmettere nel più breve tempo tre campioni finali al laboratorio incaricato dell'analisi con una copia del verbale di prelevamento, riportante, tra l'altro, le indicazioni necessarie all'analisi stessa.

Il quarto campione viene lasciato al detentore della merce, ferme restando le disposizioni previste dell'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399.

(*a*) Le frazioni di cifra sono da arrotondarsi per eccesso.

(*b*) Per le confezioni o i recipienti di contenuto non superiore a 1 chilogrammo o a 1 litro, nonché per i formellati o le mattonelle di sali minerali di peso unitario non superiore a 1 chilogrammo, il contenuto di una confezione o di un recipiente d'origine, di un formellato o di una mattonella, costituisce un campione elementare.

(*c*) Per il controllo delle aflatossine, dell'ergotina di segale, del ricino, della crotalaria negli alimenti completi e complementari si applicano le modalità di cui sub 5.A.

(*d*) Nel caso degli alimenti in confezioni, prelevare con una sonda o pala una parte del contenuto delle confezioni da campionare, eventualmente dopo averle vuotate separatamente.

(*e*) Se necessario, schiacciare i grumi separatamente per ciascun campione globale (togliendoli eventualmente dalla massa e riunendo quindi il tutto).
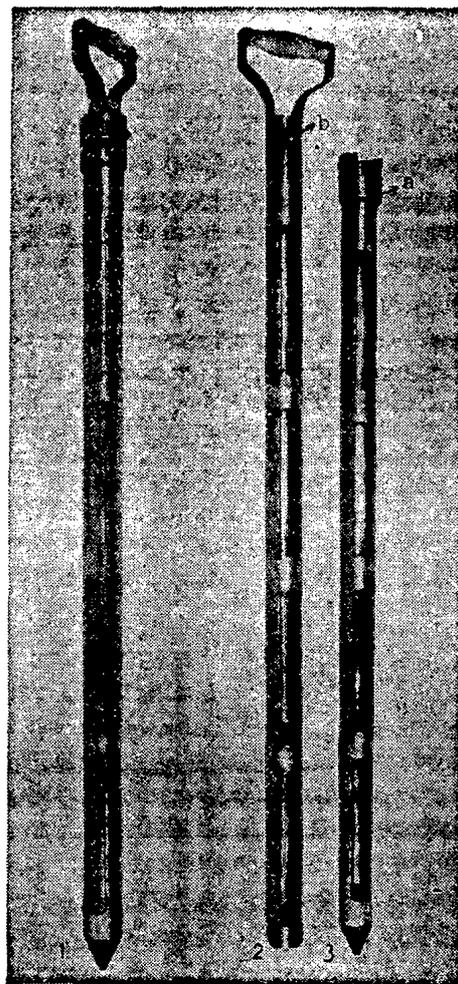
Sonda per il prelievo dei campioni di sfarinati e granaglie

Fra le tante sperimentate, quella che meglio si presta allo scopo è la sonda Nobbe modificata per il prelievo degli sfarinati misti o semplici, pellettati o in grani.

Nel suo insieme si presenta come un'asta cilindrica cava di cm 92 compresa l'impugnatura e la punta di fondo (1) e consta di 2 tubi concentrici di lamiera di ottone di mm 1 di spessore. Il più esterno (3), lungo cm 75, termina in basso con una punta acuta ed in alto con un robusto manicotto metallico con apertura laterale a gancio. Sul fianco, allineate, porta 4 aperture rettangolari di cm 15 × 2,5.

Il tubo interno (2), lungo cm 80 per 4 di diametro, è chiuso in basso con tappo ed in alto porta una manopola o gruccia per l'impugnatura fermata al tubo con vite a testa sporgente.

Sul fianco del tubo interno sono allineate 4 aperture rettangolari di cm. 15 × 2,5, disposte come le precedenti, ma con margine laterale tagliente e fra l'una e l'altra, il tubo è diviso in 4 caselle.

Quando questo tubo è introdotto in quello esterno e la vite sporgente è penetrata nella fessura del manicotto del tubo esterno, se si gira la manopola in modo di agganciarlo, le fessure dei due tubi non corrispondono e la sonda è chiusa.

Introdotta così la sonda nel sacco posto verticalmente e raggiunto il fondo, si gira la manopola in modo da aprire la sonda per facilitare la caduta del mangime nelle caselle, poi si chiude e si estrae.

Le singole porzioni di mangime delle caselle rappresentano fedelmente il contenuto del sacco lungo la direzione del sondaggio e, di conseguenza, quello di tutto il sacco.

---

(1) Sonda chiusa pronta per essere introdotta nel sacco.
(2) Tubo interno: *b*) vite a testa sporgente.
(3) Tubo esterno: *a*) manicotto con apertura laterale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(4879)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Proroga al 31 dicembre 1978 della validità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1964 sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 20 marzo 1976, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1977 le disposizioni contenute nel proprio decreto 11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa, di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti ai fini del conseguimento degli indennizzi e dei contributi erogabili in unica soluzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89;

Ritenuto che, perdurando le condizioni per le quali sono state prorogate le disposizioni di cui sopra, si rende opportuno continuare ad assicurare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al proprio decreto 11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1978.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra e che intendono prestare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti, debbono darne comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Sulle somme che verranno pagate fino al 31 dicembre 1978, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, sarà operata una detrazione nella misura dello 0,30 per cento.

In relazione alle detrazioni operate in base al precedente comma, alla fine di ogni trimestre potranno essere corrisposti agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2 acconti contenuti nel limite dello 0,25 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1978
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 108

(4700)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1978.

Concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Tessitura di Sondrio S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, sulla ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Viste le direttive CIPE del 29 febbraio 1972;

Vista la legge 7 giugno 1975, n. 228;

Vista la legge 24 maggio 1976, n. 350 di conversione del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze a favore dell'industria e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 1375 del 18 gennaio 1978 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato approvato il piano di ristrutturazione aziendale presentato dall'impresa Tessitura di Sondrio S.p.a., con sede in Sondrio;

Vista l'istanza con la quale l'impresa suddetta richiede il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di alcuni dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto a causa dell'attuazione del piano di ristrutturazione;

Visto l'art. 17 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Considerata pertanto la necessità di integrare il citato decreto interministeriale n. 1375;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 1375 del 18 gennaio 1978, indicato in premessa, ha efficacia anche ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101.

Art. 2.

Il decreto ministeriale n. 1375 integrato dal presente provvedimento è sostitutivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per gli interventi e le provvidenze previste dalla legge stessa e sue modifiche ed integrazioni.

Il trattamento previsto decorre dal 19 settembre 1977 e avrà la durata di nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(4787)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1978.

Concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Setifici Stehli e C. S.a.s., in Germignaga.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, sulla ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Viste le direttive CIPE del 29 febbraio 1972;

Vista la legge 7 giugno 1975, n. 228;

Vista la legge 24 maggio 1976, n. 350 di conversione del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze a favore dell'industria e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 1345 del 18 gennaio 1978 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato approvato il piano di ristrutturazione aziendale presentato dall'impresa Setifici Stehli e C. S.a.s. di Roberto Enrico Stehli, con sede in Germignaga, relativo all'unità produttiva di Germignaga;

Vista l'istanza con la quale l'impresa suddetta richiede il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di alcuni dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto a causa dell'attuazione del piano di ristrutturazione;

Visto l'art. 17 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Considerata pertanto la necessità di integrare il citato decreto interministeriale n. 1345;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 1345 in data 18 gennaio 1978, indicato in premessa, ha efficacia anche ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101.

Art. 2.

Il decreto ministeriale n. 1345 integrato dal presente provvedimento è sostitutivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per gli interventi e le provvidenze previste dalla legge stessa e sue modifiche ed integrazioni.

Il trattamento previsto decorre dal 19 settembre 1977 e avrà la durata di nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(4786)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1978.

Iscrizione di ventitre varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le successive modificazioni e integrazioni, apportate con la legge 20 aprile 1976, n. 195;

Visto l'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 che ha istituito i registri di varietà sopracitati allo scopo di permettere l'identificazione delle varietà medesime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante norme esecutive ed integrative della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sopracitata;

Visto il parere favorevole della commissione di cui all'art. 19 della legge n. 1096 sopracitata, sull'istanza intesa ad ottenere l'iscrizione nei registri di quindici varietà appartenenti alle specie di barbabietola da zucchero e di otto varietà appartenenti alla specie di riso così come sotto riportate, parere espresso nella seduta dell'8 febbraio 1978 della predetta commissione e comunicato dal presidente con nota n. 680 del 25 febbraio 1978;

Ritenuto che pertanto, può provvedersi all'iscrizione delle varietà sopracitate nei registri;

Decreta:

Sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri con decorrenza 1° gennaio 1978 e per la durata di un decennio, le seguenti varietà di specie agrarie le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite saranno depositati, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, presso l'istituto dei registri delle varietà:

A) *Barbabietola da zucchero*:

1) « Annomono 1 »:

responsabile della conservazione in purezza: Hodwla Buraka Cukrowego - Varsavia (Polonia).

2) « Italmono »:

responsabile della conservazione in purezza: Società europea del seme S.p.a. - Massa Lombarda (Ravenna).

3) « Monomassa »:

responsabile della conservazione in purezza: Società europea del seme S.p.a. - Massa Lombarda (Ravenna).

4) « Giada 27 »:

responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano).

5) « Puressa »:

responsabile della conservazione in purezza: Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D. J. Van der Have - Kapelle (Olanda).

6) « Vigorave »:

responsabile della conservazione in purezza: Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D. J. Van der Have - Kapelle (Olanda).

7) « Buramo »:

responsabile della conservazione in purezza: Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D. J. Van der Have - Kapelle (Olanda).

8) « Monobarda »:

responsabile della conservazione in purezza: Società europea del seme S.p.a. - Massa Lombarda (Ravenna).

9) « Monivera »:

responsabile della conservazione in purezza: Società europea del seme S.p.a. - Massa Lombarda (Ravenna).

10) « Diplomono »:

responsabile della conservazione in purezza: Società europea del seme - Massa Lombarda (Ravenna).

11) « Bergamon »:

responsabile della conservazione in purezza: Rubensamenzucht - Rosdorf (R. F. T.).

12) « Kaverita »:

responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht AG. vorm Rabbethge e Gieseka - Einbeck (R. F. T.).

13) « Dumono »:

responsabile della conservazione in purezza: Kuhn & CO.B.V. - Naarden (Olanda).

14) « Optimom »:

responsabile della conservazione in purezza: Kuhn & CO.B.V. - Naarden (Olanda).

15) « Sucromer »:

responsabile della conservazione in purezza: Ceres Mereville - Francia.

B) *Riso*:

1) « Radon 2 »:

responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi - Milano.

2) « Oripto 3 »:

responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi - Milano.

3) « Argo 9 »:

responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi - Milano.

4) « Rubino »:

responsabile della conservazione in purezza: Società assicuratrice industriale - Lignana (Vercelli).

5) « Veneria »:

responsabile della conservazione in purezza: Società assicuratrice industriale - Lignana (Vercelli).

6) « Piemonte »:

responsabile della conservazione in purezza: Buffa Giovanni Costanzana Chiocchetti Aldo - Asigliano (Vercelli).

7) « Ribello »:

responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi - Milano;

8) « Romanico »:

responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi - Milano.

Roma, addì 20 maggio 1978

Il Ministro: MARCORA

(4526)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1978.

Rettifica alla confinazione della zona umida denominata « Stagno di Cagliari » (detto anche Stagno di S. Gilla o Saline di Macchiareddu).

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 1° agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 25 ottobre 1977, con il quale la zona umida denominata « Stagno di Cagliari » (detta anche Stagno di S. Gilla o Saline di Macchiareddu) è stata dichiarata di valore internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

Considerato che la confinazione che delimita la predetta area di interesse internazionale, quale risulta dalla planimetria allegata al decreto surricordato, non rispecchia fedelmente i limiti dell'area da dichiarare di interesse internazionale come emersero dalla relativa istruttoria;

Considerato che tale discordanza è da attribuirsi ad errori materiali verificatisi durante la riduzione di scala da 1 : 25.000 ad 1 : 100.000, riduzione resasi necessaria per consentire la pubblicazione della planimetria di che trattasi in allegato al decreto relativo nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

La confinazione della zona umida di interesse internazionale denominata « Stagno di Cagliari » (detta anche Stagno di S. Gilla o Saline di Macchiareddu) come allegata al decreto ministeriale 1° agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 25 ottobre 1977, è modificata secondo la planimetria allegata al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1978

Il Ministro: MARCORA

Stagno di Cagliari

Sup. Ha 3.363 c.ca

Com.: Cagliari

Prov.: Cagliari

Reg.: Sardegna

Elmas

S.S. Iglesiente (N. 130)

Stagno di Cagliari

Saline

CAGLIARI

Golfo di Cagliari

confine
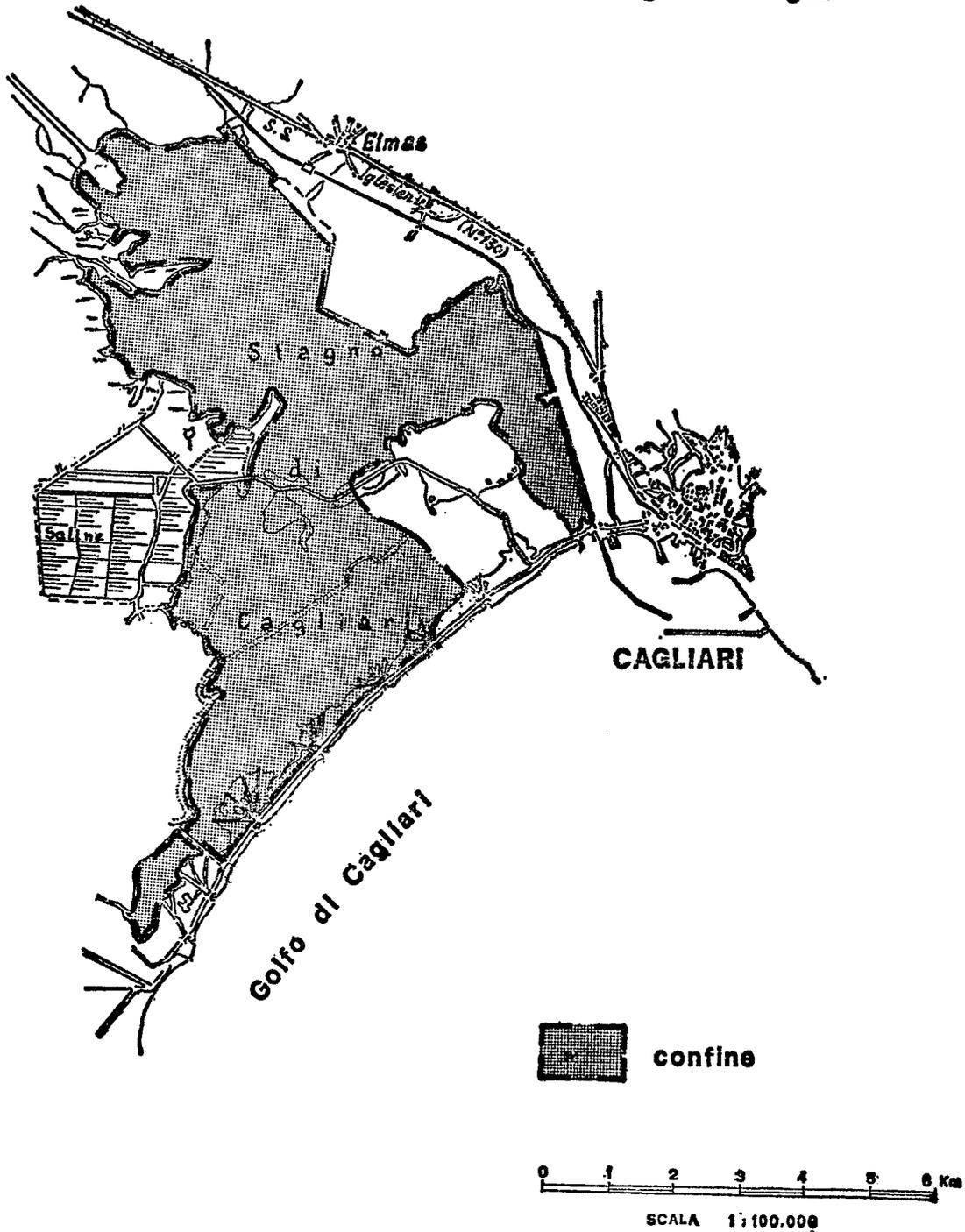
Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
MARCORA

(4677)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1978.

Elevazione dell'ammontare dei buoni fruttiferi nominativi con scadenza sino ad un anno, emessi dalla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visti i propri decreti 24 settembre 1945, 21 marzo 1949, 23 novembre 1954, 27 maggio 1960, 16 febbraio 1972, 12 ottobre 1972 e 22 aprile 1974;

Decreta:

E' elevato a lire 250 miliardi l'ammontare dei buoni fruttiferi nominativi con scadenza sino ad un anno, che la sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è autorizzata ad emettere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(4825)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1978.

Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza, approvato con decreto del Capo del Governo 3 agosto 1942;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 27 febbraio 1978;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 14, comma primo, dello statuto del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza, in conformità al seguente testo:

« Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, che vi provvede per chiamata, salvo che non conferisca le funzioni di direttore ad uno dei suoi membri; al consigliere che esercita le funzioni di direttore potrà essere attribuita, compatibilmente con le possibilità di bilancio, una indennità nella misura indicata dal consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(4731)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica Rubino Agostino, in Busca.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687136 del 26 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica Rubino Agostino, con sede in Busca (Cuneo);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla suddetta impresa negli anni 1975 e 1976, convalidati dall'UTIF di Torino, trasmessi dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa elettrica Rubino Agostino negli anni predetti ha distribuito energia elettrica acquistata dall'ENEL e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Vista la comunicazione in data 7 gennaio 1963, con la quale l'impresa elettrica Rubino Agostino ha fatto conoscere i dati di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962 relativi agli impianti elettrici esercitati dall'impresa medesima;

Ritenuto che l'impresa elettrica Rubino Agostino, con sede in Busca (Cuneo), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica Rubino Agostino, con sede in Busca (Cuneo), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'ENEL è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, provvede alla restituzione all'impresa elettrica Rubino Agostino, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'ENEL secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4697)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Livorno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Livorno;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Livorno sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L. 16.083
Salariati fissi:	
comuni	L. 12.722
qualificati	» 13.919
specializzati	» 15.034

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4471)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. « 2R Arredamenti », in Pagani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 18 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. « 2R Arredamenti » di Pagani (Salerno), con effetto dal 7 febbraio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. « 2R Arredamenti » di Pagani (Salerno), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4789)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1976, col quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge;

Considerato che il Sottosegretario di Stato on. Enzo Erminero è stato destinato ad altro incarico;

Visto il proprio decreto 7 aprile 1978 riguardante la delega di alcune attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Gianfranco Aliverti;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato on. Gianfranco Aliverti è nominato componente del comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione del Sottosegretario on. Enzo Erminero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4753)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della Società elettrica di Dordolla, società a responsabilità limitata, in Moggio Udinese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687199 del 26 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti della Società elettrica di Dordolla, con sede in Moggio Udinese (Udine);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla suddetta società negli anni 1976 e 1977, convalidati dall'UTIF di Udine, dai quali risulta che la società negli anni predetti ha distribuito energia elettrica acquistata dall'ENEL e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento della società suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1965, n. 342;

Vista la comunicazione in data 6 settembre 1963, con la quale la Società elettrica di Dordolla ha fatto conoscere i dati di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962 relativi agli impianti elettrici esercitati dalla società medesima;

Ritenuto che la Società elettrica di Dordolla rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

La Società elettrica di Dordolla, società a responsabilità limitata, con sede in Moggio Udinese (Udine), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'ENEL è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, provvede alla restituzione alla Società elettrica di Dordolla dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'ENEL secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4696)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. « 2R Arredamenti », in Pagani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. « 2R Arredamenti » di Pagani (Salerno), con effetto dal 7 febbraio 1977;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. « 2R Arredamenti » di Pagani (Salerno), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4790)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1978.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Harry's moda, in Lecce, stabilimento in Surbo, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, concernente: « Norme per l'attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 »;

Visto l'art. 17 della legge 17 agosto 1977, n. 675;

Vista la delibera del CIPI del 20 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Harry's moda, con sede in Lecce e stabilimento a Surbo (Lecce);

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1978, con il quale è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio al 1° luglio 1977, in favore dei lavoratori dipendenti della società in questione;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie di cui al citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dal menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Harry's moda, con sede in Lecce e stabilimento a Surbo (Lecce), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4785)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1978.

Limitazione dell'autorizzazione all'esercizio della sola attività di revisione e modificazione alla denominazione sociale della società « Studio Sala & C. S.p.a. », in Milano, in « Studio Sala e C. - Binder Dijker Otte e Co. - Società di revisione S.p.a. ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1965, successivamente modificato con decreto ministeriale 8 novembre 1974, con il quale la società « Studio Sala & C. - S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 9 novembre 1977 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato l'oggetto sociale escludendo l'attività fiduciaria e ha variato la denominazione sociale suindicata in « Studio Sala e C. - Binder Dijker Otte e Co. - Società di revisione S.p.a. »;

Vista la comunicazione-istanza del 14 dicembre 1977;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta, conseguentemente, l'opportunità di precedere alla variazione del precedente decreto 8 novembre 1974;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata alla società « Studi Sala & C. - S.p.a. », con sede in Milano, con i decreti 25 novembre 1965 e 8 novembre 1974, viene limitata alla sola attività

di revisione e si intende riferita alla nuova denominazione sociale della predetta società modificata in « Studio Sala e C. - Binder Dijker Otte e Co. - Società di revisione S.p.a. ».

E' fatta salva a tutti gli effetti la continuità delle operazioni compiute anteriormente alla data del presente decreto dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(4913)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1978.
Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 30 stesso mese, con cui Giacomo Zoia, nato a Borgosesia il 20 febbraio 1911, è stato nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 24 maggio 1978, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Giacomo Zoia, nato a Borgosesia il 20 febbraio 1911, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 6 giugno 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(4373)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1978.
Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° luglio 1977, emessi per lire 1.000 miliardi e lire 2.000 miliardi, in applicazione dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, relativamente alla cedola n. 3 pagabile il 1° gennaio 1978.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, con cui il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere durante l'anno finanziario 1977 buoni poliennali del Tesoro di scadenza non superiore a nove anni nonchè certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, fino ad un importo globale pari alla copertura della differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese, al netto degli oneri previsti dallo stesso articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 164288/66-AD in data 11 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 14 giugno 1977, con cui è stata disposta, in applicazione dell'autorizzazione legislativa sopra cennata, un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 1.000 miliardi, a cedola variabile, con godimento 1° luglio 1977, rimborsabili il 1° luglio 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 164480/66-AD-2 in data 28 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1977, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 255, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 30 giugno 1977, con cui è stata disposta, a termine della ripetuta autorizzazione legislativa, l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 2.000 miliardi, a cedola variabile, con godimento 1° luglio 1977, rimborsabili il 1° luglio 1979;

Visti gli articoli 2 dei suindicati decreti ministeriali, a norma dei quali il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con i decreti medesimi è pari al tasso più elevato tra il 7% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annuo — in regime di capitalizzazione semplice, base annuo commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di marzo, aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi della Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Visti i ripetuti articoli 2, penultimo e ultimo comma, dei cennati decreti ministeriali, con cui è stato determinato nella misura del 7,85 % il tasso d'interesse semestrale pagabile il 1° gennaio 1978 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1979 (terza cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati dai richiamati articoli 2 dei ripetuti decreti ministeriali dell'11 giugno e del 28 giugno 1977, è pari al 5,90 % semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 7 % stabilito dagli articoli 2 dei richiamati decreti ministeriali in data 11 e 28 giugno 1977 e che pertanto il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1979 sui suddetti certificati di credito dovrà essere pari al 7 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 164288/66-AD dell'11 giugno 1977 e n. 164480/66-AD-2 del 28 giugno 1977, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° luglio 1977, rimborsabili il 1° luglio 1979, emessi con i decreti ministeriali stessi, rispettivamente per lire 1.000 miliardi e lire 2.000 miliardi è determinato nella misura del 7 % relativamente alla cedola n. 3 pagabile il 1° gennaio 1979.

La spesa complessiva di L. 210.000.000.000 derivante dal presente decreto farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(4910)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1978.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° gennaio 1978, emessi per lire 500 miliardi, in applicazione dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, relativamente alla cedola n. 2 pagabile il 1° gennaio 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, con cui il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere durante l'anno finanziario 1977 buoni poliennali del Tesoro di scadenza non superiore a nove anni nonché certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, fino ad un importo globale pari alla copertura della differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese, al netto degli oneri previsti dallo stesso articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 166731/66-AD-5 in data 13 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 307, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 341 del 15 dicembre 1977, con cui è stata disposta, in applicazione dell'autorizzazione legislativa sopra cennata, un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 500 miliardi, a cedola variabile, con godimento 1° gennaio 1978, rimborsabili il 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, a norma del quale il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con il decreto medesimo è pari al tasso più elevato tra il 6,35 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annuo — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di marzo, aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini;

Visto il ripetuto art. 2, penultimo e ultimo comma, del cennato decreto ministeriale, con cui è stato determinato nella misura del 6,35 % il tasso d'interesse semestrale pagabile il 1° luglio 1978 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1979 (seconda cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati dal richiamato art. 2 del ripetuto decreto ministeriale del 13 dicembre 1977, è pari al 5,90 % semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 6,35 % stabilito dall'articolo 2 del richiamato decreto ministeriale in data 13 dicembre 1977 e che pertanto il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1979 sui predetti certificati di credito dovrà essere pari al 6,35 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 166731/66-AD-5 in data 13 dicembre 1977, meglio cennato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° gennaio 1978, rimborsabili il 1° gennaio 1980, emessi con il decreto ministeriale stesso, per lire 500 miliardi, è determinato nella misura del 6,35 % relativamente alla cedola n. 2 pagabile il 1° gennaio 1979.

La spesa complessiva di L. 31.750.000.000 derivante dal presente decreto farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(4911)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisica nucleare presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di fisica nucleare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4831)

Vacanza della cattedra di complementi di fisica generale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della libera Università degli studi di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della libera Università degli studi di Trento è vacante la cattedra di complementi di fisica generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4833)

Vacanza della cattedra di statistica metodologica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di statistica metodologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4834)

Vacanza delle cattedre di calcolo automatico, economia politica II, storia del pensiero economico e tecnica industriale e commerciale presso la facoltà di economia e commercio della libera Università degli studi di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economica e commercio della libera Università degli studi di Trento, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) calcolo automatico;
2) economia politica II;
3) storia del pensiero economico;
4) tecnica industriale e commerciale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4835)

Vacanza di una cattedra di pedagogia presso la facoltà di magistero dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero è vacante una cattedra di pedagogia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4832)

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 14 marzo 1978, n. 154 - Div. I[a], l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dai signori Gabba Erminia ved. Cattabeni, Cattabeni Guido, Cattabeni Annamaria in Ascauer, Cattabeni Andrea, Cattabeni Lina in Mapelli e Cattabeni Flaminio, consistente nella somma di L. 8.000.000, da destinare al potenziamento dell'attività scientifica dell'istituto di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia.

(4809)

Autorizzazione all'opera universitaria dell'Istituto universitario di architettura di Venezia ad acquistare un immobile.

Con decreto prefettizio 28 aprile 1978, n. 775, l'opera universitaria dell'Istituto universitario di architettura di Venezia è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Venezia, S. Polo, 2477, da adibire a magazzino e deposito per l'attigua mensa, al prezzo di L. 50.000.000.

(4810)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Esso spray n. 2 estivo dell'impresa Esso chimica S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Esso spray n. 2 estivo concessa all'impresa Esso chimica S.p.a., in Milano, via Paleocapa, 7, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4882)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Cuprossina OL 16 dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cuprossina OL 16 concessa all'impresa Montedison S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4883)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Si rende noto che la denominazione « Banca popolare della provincia di Napoli S.p.a., in Napoli », come riportata sull'avviso di abilitazione di azienda di credito pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 18 marzo 1978, deve intendersi rettificato in « Banca della provincia di Napoli S.p.a., in Napoli ».

(4884)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 12 giugno 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	860,40	860,40	860,65	860,40	860,45	860,35	860,50	860,40	860,40	860,40
Dollaro canadese	768 —	768 —	768,75	768 —	768,25	768 —	768 —	768 —	768 —	768 —
Franco svizzero	453,51	453,51	454,20	453,51	454,05	453,50	454,03	453,51	453,51	453,50
Corona danese	152,46	152,46	152,40	152,46	152,40	152,45	152,46	152,46	152,46	152,45
Corona norvegese	159,03	159,03	159,10	159,03	159 —	159,02	159,03	159,03	159,03	159 —
Corona svedese	186,08	186,08	186 —	186,08	186,05	186,05	186,08	186,08	186,08	186,05
Fiorino olandese	385,11	385,11	385,50	385,11	385,10	385,10	385,06	385,11	385,11	385,10
Franco belga	27,359	27,359	26,38	27,359	26,37	26,30	26,3620	27,359	27,359	26,35
Franco francese	187,40	187,40	187,40	187,40	187,45	187,35	187,46	187,40	187,40	187,40
Lira sterlina	1577,85	1577,85	1579 —	1577,85	1577,30	1577,80	1577,29	1577,85	1577,85	1577,85
Marco germanico	412,40	412,40	412,90	412,40	412,65	412,35	412,67	412,40	412,40	412,30
Scellino austriaco	57,39	57,39	57,43	57,39	57,40	57,35	57,42	57,39	57,39	57,39
Escudo portoghese	18,35	18,35	18,85	18,35	18,85	18,80	18,83	18,35	18,35	18,85
Peseta spagnola	10,801	10,801	10,80	10,801	10,80	10,75	10,8050	10,801	10,801	10,80
Yen giapponese	3,922	3,922	3,93	3,922	3,92	3,90	3,9240	3,922	3,922	3,92

Media dei titoli del 12 giugno 1978

Rendita 5 % 1935	73 —
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,025
» 5 % (Ricostruzione)	97,825
» 5 % (Città di Trieste)	97,450
» 5 % (Beni esteri)	97,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86 —
» 5,50 % » » 1968-83	83 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	80,850
» 6 % » » 1971-86	77,500
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	83,675
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	90,375

Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,700
» » » » 1-10-1979	101,225
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,325
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,350
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,850
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,450
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,800
» » » 10 % 1- 1-1981	94,475
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,850
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1978

Dollaro USA	863,45
Dollaro canadese	768 —
Franco svizzero	453,77
Corona danese	152,46
Corona norvegese	159,03
Corona svedese	186,08
Fiorino olandese	385,085
Franco belga	26,36
Franco francese	187,43
Lira sterlina	1577,57
Marco germanico	412,535
Scellino austriaco	57,405
Escudo portoghese	18,84
Peseta spagnola	10,802
Yen giapponese	3,923

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bramaterra » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino « Bramaterra » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta disciplinare di produzione per la denominazione di origine controllata « Bramaterra »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bramaterra » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bramaterra » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Nebbiolo (localmente detto Spanna) dal 50 al 70%.

Croatina dal 20 al 30%.

Bonarda e Vespolina congiuntamente o singolarmente dal 10 al 20%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve del vino « Bramaterra » comprende i territori comunali di Massarano, Brusnengo, Curino Roasio, Villa del Bosco, Sostegno e Lozzolo situati nelle zone collinari a nord della strada statale n. 142.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Bramaterra » debbono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche qualitative tradizionali.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti di giacitura collinare con esposizione che consenta un lungo soleggiamento in ambiente adatto ed i cui terreni abbiano composizione fisico chimica idonea.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche peculiarmente migliori dell'uva e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del « Bramaterra » non deve essere superiori a q.li 75 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite la resa dovrà essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3. Le uve destinate alla vinificazione, devono essere sottoposte a preventiva cernita in modo da assicurare al vino una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 11,5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino « Bramaterra » deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di due anni, di cui almeno diciotto mesi in botti di legno.

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Bramaterra » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato con riflessi aranciati, che si attenua con il tempo;

odore: profumo caratteristico, intenso, lievemente etereo, che si affina con l'invecchiamento;

sapore: pieno ed asciutto, vellutato con gradevole sottofondo amarognolo, fine di buon nerbo ed armonico;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;

acidità totale minima 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per la acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Bramaterra », qualora sia sottoposto ad un periodo d'invecchiamento non inferiore a tre anni di cui due in botti, può portare in etichetta la menzione « riserva ».

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Bramaterra », ai fini dell'immissione al consumo, devono essere di tradizionale forma bordolese di vetro scuro e di capacità corrispondenti ai volumi nominali ammessi a titolo definitivo dalla C.E.E. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Bramaterra » deve figurare l'indicazione veritiera dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione « Bramaterra » è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quella prevista all'art. 7, ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « extra-fine » « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone, località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(4705)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rivignano

Con decreto 22 ottobre 1977 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie complessiva di mq 360, censito nel catasto del comune di Casteldario al foglio n. 21, mappale 39, ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica Fossa del Pozzolo, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(4706)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Sofia

Con decreto 30 gennaio 1978, n. 2950, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dal fiume Bidente in comune di S. Sofia (Forlì) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 20, mappale 270, della superficie di mq 106 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 17 gennaio 1977 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4709)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a cinquanta posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria » con sede di servizio presso la casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio qualificato con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a cinquanta posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con sede di servizio presso la casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia e con l'obbligo di permanenza delle vincitrici nella predetta sede per un quinquennio ai sensi dello art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome, le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e lo anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono; sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammesse al concorso:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.

Svolgimento del concorso

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di « vigilatrici penitenziarie ».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

Alle candidate sarà data comunicazione dello loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e della ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925, e successive modificazioni.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di tutte le aspiranti, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del terzo comma dello art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

Le concorrenti risultate idonee che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre le candidate vincitrici

Le concorrenti risultate vincitrici devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le medesime devono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 (n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertate dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Le vencitrici che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma 1) del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 11.

Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 9 le quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2).

Si applicano gli ultimi quattro comma del precedente articolo 10.

Art. 12.

Le vigilatrici assunte ai sensi del precedente art. 10 sono nominate in prova per un periodo di sei mesi come vigilatrici penitenziarie, secondo l'ordine di graduatoria, al termine della operazione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria, ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio, in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, le vigilatrici penitenziarie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 13.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato, parametro iniziale della tabella unica, sezione *C*), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1978
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 368

Schema di domanda
(su carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I - Reparto II - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . . . . . . nata a . . . . . provincia di . . . . il . . . . . (giorno, mese ed anno) . . . . . domiciliata in . . . . . (c.a.p.) . . . . provincia di . . . . . . via . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia di seconda categoria con la qualifica di «vigilatrice penitenziaria», in prova presso codesto Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia.

La sottoscritta, fa presente (solo per coloro che avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . . . presso . . . . . di essere cittadina italiana; di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allegano i seguenti documenti (titoli, certificati di prestato di servizio, ecc., utili ai fini della graduatoria) . . . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1)
. . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per le dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, con il bollo d'ufficio.

(4813)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a sessanta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI BOLOGNA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso, per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a sessanta posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna.

Il 10% di tali posti, pari a sei, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 423 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano destituiti, espulsi o dispensati dallo impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per aver titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini della elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Bologna in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Bologna, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 16);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Bologna.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero, dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori dalla provincia di Bologna e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, addì 6 aprile 1978

Il direttore provinciale: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1978
Registro n. 2 *Poste, foglio n.* 240

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . il .
residente in via
. . n. . . provincia . .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 1 del 6 aprile 1978.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . il . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . con la qualifica di . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto ed i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . che ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco).

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome, e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, induito, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4672)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per esami, a nove posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1977, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a nove posti di sottotenenti di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 9 Difesa, foglio n. 312;

Visto il decreto interministeriale 23 marzo 1977, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto, registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1977, registro n. 21 Difesa, foglio n. 163;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, a nove posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto di cui al decreto interministeriale 15 marzo 1977 citato nelle premesse, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Maresca Nicola . . . . punti 16,86
2. Zacchino Francesco . . . . » 16,66
3. Ortenzio Matteo . . . . » 15,30
4. Giannini Luigi . . . . » 14,67

5. Ferrigno Pasquale . . . . punti 13,91
6. Gargiulo Luigi . . . . » 13,78
7. Crescenzi Federico . . . . » 13,43
8. Licchelli Luigi . . . . » 13,18
9. Marsella Pierluigi . . . . . . » 12,84
10. Passaro Domenico . . . . » 13,01
11. Angelini Vincenzo . . . . » 11,99
12. Tursi Emilio . . . . » 11,60
13. Corvaglia Alfredo . . . . » 10,94

Art. 2.

I seguenti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine sottoindicato, vincitori del concorso:

1) Maresca Nicola;
2) Zacchino Francesco;
3) Ortenzio Matteo;
4) Giannini Luigi;
5) Ferrigno Pasquale;
6) Gargiulo Luigi;
7) Crescenzi Federico;
8) Licchelli Luigi;
9) Marsella Pierluigi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1977

Il Ministro della difesa
RUFFINI

Il Ministro della marina mercantile
LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1978
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 132

(4634)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1972 concernente l'elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1977 concernente l'elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/69 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di urologia, in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di urologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Andreassi Fernando, nato a S. Demetrio nei Vestini il 20 novembre 1929.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di urologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Cioffi Luigi, nato a Salerno il 24 gennaio 1934;
Calcagno Luciano, nato a Davagna il 26 gennaio 1933;
Del Vaglio Bruno, nato a Napoli il 12 ottobre 1929;
Favro Pier Giorgio, nato a Susa il 20 giugno 1929;
Germinale Tomaso, nato a Genova il 9 novembre 1923;
Ieranò Agostino, nato a Cinquefrondi il 31 gennaio 1924;
Lai Salvatore, nato a Firenze il 26 maggio 1927;
Pescione Filippo, nato a Napoli il 4 gennaio 1929;
Prosperi Fabio, nato a Tripoli il 27 maggio 1928;
Raimondi Gianfranco, nato a Legnano il 6 febbraio 1928;
Scarsi Gian Maria, nato a Genova il 1° aprile 1923;
Tentarelli Tiziano, nato a Trento il 18 gennaio 1930;
Ventura Michele, nato a Termini Imerese il 16 luglio 1925;
Viasco Piergiorgio, nato a La Spezia il 5 gennaio 1932.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4641)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Concorso a posti di medico scolastico generico vacanti presso il consorzio per i servizi sanitari e sociali, in Ravenna

Con decreto 17 maggio 1978, n. 1425, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di medico scolastico generico vacanti presso il consorzio per i servizi sanitari e sociali, in Ravenna.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti scade alle ore 12 del 21 agosto 1978.

(4740)

OSPEDALE « PESENTI-FENAROLI » DI ALZANO LOMBARDO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alzano Lombardo (Bergamo).

(2126/S)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente medico per l'istituto di cura « Sen. C. Scotti »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico per l'istituto di cura « Sen. Carlo Scotti ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme i cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente (ripartizione amministrativa personale) in Roma.

(2131/S)

OSPEDALE « S. PIETRO IGNEO » DI FUCECCHIO

Concorso ad un posto di assistente di centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di centro trasfusionale.

Il vincitore del concorso sarà impegnato a prestare la propria attività in servizi trasfusionali ospedalieri o extraospedalieri previa indicazione della giunta regionale, ove l'impegno richiesto al medesimo non esaurisca completamente l'orario di servizio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Fucecchio (Firenze).

(2128/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO E DI MALATTIE SOCIALI E DEL LAVORO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina del lavoro;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali e del personale dell'ente in Torino.

(2125/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(2127/S)

OSPEDALE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso a due posti di assistente di nefrologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(2124/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale presso la clinica medica I

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale presso la clinica medica I.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(2129/S)

OSPEDALI RIUNITI « V. LEONARDI - E. RIBOLI » DI LAVAGNA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lavagna (Genova).

(2130/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETA' » DI NOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto chirurgo di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto chirurgo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nola (Napoli).

(2132/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Ospedale civile:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Policlinico:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza e servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena.

(2122/S)

CAUSA PIA OSPITALIERA « A. UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui all'art. 7 della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(2123/S)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1978, **n. 9.**

Interpretazione autentica dell'art. 78, primo comma, della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974, così come modificato dall'articolo unico della legge regionale n. 12 di pari data.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del 29 aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli incarichi attribuibili ai dipendenti regionali su designazione dell'amministrazione, ai quali si applica la disciplina retributiva prevista dall'art. 78, primo comma, della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974, modificato dall'articolo unico della legge regionale n. 12 di pari data, debbono intendersi riferiti a situazioni in cui la designazione sia effettuata in rappresentanza o nell'interesse dell'ente Regione.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 18 aprile 1978

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1978, n. **10.**

Interventi straordinari a favore delle famiglie di molisani appartenenti alle forze dell'ordine deceduti nell'assolvimento delle proprie funzioni a seguito di atti di terrorismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del 29 aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, al fine di testimoniare in forma tangibile la propria solidarietà, interviene, con un contributo straordinario di L. 20.000.000 in favore di ciascuna delle famiglie dei molisani, appartenenti alle forze dell'ordine e deceduti nell'assolvimento delle proprie funzioni a seguito di atti di terrorismo:

1) Antonio Zara, guardia di finanza, nato a San Felice del Molise il 21 novembre 1953, deceduto a Roma (aeroporto di Fiumicino) il 17 dicembre 1973;

2) Giuseppe Lombardi, appuntato di pubblica sicurezza, nato a Monteroduni il 20 novembre 1921, deceduto a Querceta di Pietrasanta (Lucca) il 25 ottobre 1975;

3) Vincenzo Rosano, commissario di pubblica sicurezza, nato a Larino il 3 aprile 1944, deceduto a Torino il 9 febbraio 1977;

4) Giulio Rivera, agente di pubblica sicurezza, nato a Guglionesi il 1° agosto 1954, deceduto a Roma il 16 marzo 1978.

Art. 2.

La giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo straordinario al coniuge e ai figli o, in mancanza, ai genitori.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con quota parte del fondo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978, al titolo I, sezione IV, rubrica 11, settore III, viene iscritto il seguente nuovo capitolo con la dotazione di competenza di L. 80.000.000 e di cassa di L. 80.000.000:

Cap. 3945. — Contributi straordinari in favore delle famiglie di molisani appartenenti alle forze dell'ordine deceduti nell'assolvimento delle proprie funzioni a seguito di atti di terrorismo.

Il fondo iscritto al cap. 5520: « Oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso » (spese correnti per funzioni normali) viene ridotto nello stanziamento di competenza per lire 80 milioni e nello stanziamento di cassa per L. 80.000.000.

Per gli esercizi successivi gli oneri relativi all'attuazione della presente legge saranno finanziati con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 aprile 1978

d'AIMMO

(4123)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1978, n. 6.

Norme per la microfilmatura dei documenti e degli atti tavolari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 9 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I documenti della collezione prevista dall'art. 6 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, modificato con leggi 4 dicembre 1956, n. 1376, 29 ottobre 1974, n. 594 e 8 agosto 1977, n. 574, i giornali tavolari, nonchè gli altri atti tavolari, possono essere conservati presso gli uffici tavolari nella corrispondente riproduzione fotografica, anche se costituita da fotogramma negativo.

Art. 2.

La microfilmatura dei documenti e degli atti indicati nell'articolo precedente è effettuata periodicamente in duplice esemplare da personale regionale; tale servizio può essere affidato anche mediante trattativa privata ad imprese specializzate.

Delle pellicole impressionate una copia sarà custodita presso l'ufficio tavolare competente per la funzione di pubblicità, l'altra presso l'ispettorato generale del libro fondiario. Da quest'ultima possono ricavarsi nuove copie in sostituzione delle eventuali pellicole deteriorate in dotazione agli uffici tavolari.

Art. 3.

La consultazione dei documenti e degli atti microfilmati e la loro riproduzione in copia avviene a mezzo apposita apparecchiatura in dotazione di ciascun ufficio tavolare.

Art. 4.

I documenti e gli atti tavolari dai quali sono state ricavate le riproduzioni fotografiche sono scaricati dalla dotazione degli uffici tavolari e concentrati in appositi archivi di conservazione dislocati in una o più località di ciascuna provincia alle dipendenze dell'ispettorato generale del libro fondiario.

Presso tali archivi chiunque ne abbia interesse può ottenere la visualizzazione o la copia fotostatica degli atti conservati.

Art. 5.

Le cartoline di ricevimento delle notificazioni dei decreti tavolari, delle quali è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, decorsi tre anni dalla data della notifica, vengono distrutte a cura dell'ispettorato generale del libro fondiario.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 3 maggio 1978

MARZIANI

Visto: *il commissario del Governo per la provincia:* BIANCO

(4340)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781650)